

**NOTE ILLUSTRATIVE PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO
DOVUTO DALLE SOCIETÀ TRA AVVOCATI - MOD. 5 TER/2025
(Comunicazione obbligatoria ex art. 18 e seguenti del Regolamento Unico della
Previdenza Forense approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024)**

INFORMAZIONI GENERALI

REGOLAMENTO SOCIETÀ TRA AVVOCATI

Dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore il nuovo Regolamento Unico della Previdenza Forense, deliberato dal Comitato dei Delegati il 23 maggio 2024, approvato con Ministeriale del 27 settembre 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 10 ottobre 2024.

Ai sensi dell'articolo 18 "**Comunicazione per le Società Tra Avvocati – mod. 5 ter**" Le Società Tra Avvocati che risultano iscritte, anche per frazione di anno, nella Sezione Speciale dell'Albo, devono comunicare in via telematica a Cassa Forense il volume complessivo d'affari conseguito ai fini dell'IVA, secondo le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Devono, inoltre comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente, secondo le modalità sopra stabilite.

L'art. 23 "**Contributo soggettivo**" prevede, ancora, che il reddito prodotto dalla Società tra Avvocati attribuibile al socio iscritto a Cassa Forense, nonché ogni altro provento di natura professionale da lui percepito, ivi compreso il compenso e le indennità ricevuti quale componente dell'organo amministrativo di gestione o controllo della Società tra Avvocati, sono equiparati, ai fini previdenziali, al reddito netto professionale e sono soggetti al contributo di cui agli articoli 30 e 33, a prescindere dalla loro qualificazione fiscale.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Il concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo del 12 febbraio 2024 n. 13 "*Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 2024, **NON produce effetti ai fini previdenziali forensi**. In tal senso, la Cassa, già in data 25/10/2024, ha pubblicato sul proprio sito uno specifico comunicato, in linea con la posizione già assunta in sede Adepp (<https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=14280&tipo=ricerca&tr=concordato>).

In caso di adesione al concordato, quindi, dovranno essere dichiarati a Cassa Forense i dati reddituali effettivamente prodotti e, sulla base di questi, pagare i relativi contributi dovuti in autoliquidazione (mod. 5).

MOD. 5 TER /2025

Termine di invio: il mod. 5 ter/2025, deve essere inviato alla Cassa entro il **30 settembre 2025**, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento Unico della Previdenza Forense.

L'omissione e/o l'invio tardivo rispetto a tale termine comporta l'applicazione di sanzioni.

Modalità di invio: l'invio del mod. 5ter deve essere effettuato esclusivamente **in via telematica**, attraverso la sezione “**accessi riservati – società tra avvocati**” presente sul sito della Cassa (www.cassaforense.it), con il codice PIN e il codice meccanografico, credenziali che vengono rilasciate dopo l'auto accreditamento della Società tramite la procedura disponibile sul sito.

SOGGETTI TENUTI ALL'INVIO DEL MOD. 5 TER

Le Società tra Avvocati che risultano iscritte nella Sezione Speciale di un Albo professionale nel 2024, anche per frazione di anno, o da anni precedenti, devono inviare il mod. 5 ter/2025.

L'obbligo di invio della Società permane fino all'anno successivo a quello della cancellazione dall'apposita Sezione Speciale dell'Albo.

Le Società devono comunicare il volume d'affari complessivo conseguito ai fini dell'IVA. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative o se il volume d'affari IVA è inesistente.

Devono, inoltre, comunicare l'ammontare del reddito complessivo prodotto, anche se negativo, l'ammontare degli utili, anche non distribuiti, nonché i compensi spettanti a ciascun socio per l'anno precedente.

SCADENZE E MODALITA' DI PAGAMENTO

INVIO MOD. 5 TER/2025

30 SETTEMBRE 2025

PAGAMENTO CONTRIBUTO INTEGRATIVO

**30 SETTEMBRE 2025
unica soluzione**

Se l'importo del contributo integrativo non supera € 10,00 il pagamento non è dovuto.

Il contributo integrativo in autoliquidazione deve essere versato esclusivamente tramite:

➤ **MODELLO F24**

Per l'utilizzo dei moduli F24, si deve accedere al sito Entratel/Fisconline, tramite le proprie credenziali e procedere tramite F24Web (cfr. “protocollo pagamenti contributi con F24”), ricopiando fedelmente i dati inseriti dalla Cassa nel modello F24 personalizzato e precompilato.

➤ **PIATTAFORMA PagoPA**

ISTRUZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE

COMPAGINE SOCIALE

Previa collegamento al sito tramite la sezione riservata alle Società Tra Avvocati, utilizzando le credenziali (Meccanografico e PIN), il sistema consente di accedere alla compilazione del modello 5 ter 2025.

La scheda che viene proposta si riferisce alle informazioni generali della società e dopo la presa visione della informativa sulla privacy si prosegue nella procedura con l'inserimento dei dati relativi alla compagine sociale.

Note illustrative per la compilazione del mod. 5 ter/2025

Per ogni socio deve essere compilata la relativa scheda selezionando il ruolo ricoperto tra:

- socio avvocato/socio praticante iscritto Cassa
- socio iscritto altro albo professionale
- socio di capitale

Per socio di capitale (persona fisica o giuridica), ai fini del modello 5/ter, deve intendersi il socio che non risulti iscritto ad alcun albo professionale.

INDICAZIONE DEL REDDITO PRODOTTO (UTILE FISCALE)

Per ogni socio deve essere riportata la percentuale di partecipazione agli utili spettante e l'importo degli eventuali compensi percepiti e di quelli assoggettati all'IVA.

Si ricorda che l'eventuale adesione al concordato preventivo biennale non produce effetti ai fini previdenziali forensi e, pertanto, i redditi da dichiarare dovranno sempre corrispondere a quelli effettivamente prodotti.

I soci avvocati iscritti in un Albo professionale e alla Cassa e praticanti iscritti alla Cassa che fanno parte di una Società Tra Avvocati, costituita ai sensi dell'art. 4 bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e della legge 4 agosto 2017, n. 124, devono riportare la quota di reddito prodotto dalla società partecipata esercente attività professionale spettante in ragione della quota di partecipazione agli utili risultante dal rigo RH9 (società esercenti attività d'impresa) e RH18, colonna 1, (società semplice) del Modello Redditi 2025-PF.

Nel caso di partecipazione in una società di capitali soggetta ad IRES deve essere riportata la quota di partecipazione al reddito, prodotto nel 2024 dalla Società, determinato applicando la quota percentuale di partecipazione agli utili all'importo indicato nel rigo RF60 colonna 2 del Modello Redditi 2025 - Società di Capitali.

Al reddito, come sopra individuato, dovranno essere sommati gli eventuali compensi percepiti dal professionista, qualora gli stessi non siano confluiti nel reddito professionale individuale (quadro RE o LM del Modello Redditi PF 2025).

INDICAZIONE DEL VOLUME D'AFFARI

La Società deve dichiarare l'importo di cui al **rigo VE50 della dichiarazione annuale IVA 2025** detratto l'importo del contributo integrativo (4%) già assoggettato ad IVA nel corso del 2024.

INADEMPIMENTI SANZIONATI

Sono sanzionati i seguenti inadempimenti:

- Il ritardo, la rettifica tardiva dei dati reddituali o il mancato invio del modello 5ter; -
Il ritardato o il mancato pagamento dei contributi dovuti.

Per la determinazione delle sanzioni e le modalità di riscossione, gli articoli 24, 25 e 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense rimandano alle disposizioni di cui agli articoli 85 e successivi dello stesso Regolamento.